



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON DEBENZA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO IN CASO DI
GRAVI LIMITAZIONI DEAMBULATORIE DEL PROPRIETARIO.**

- Sentenza del 29/01/2025, n. 1/54 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia.
- Giud. monocr. Caracciolo.

Composizione

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 605 AGEVOLAZIONI E
RIDUZIONI - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
(TASSE AUTOMOBILISTICHE) -

Titoletto

Bollo auto – Limitazioni deambulatorie – Esenzione - Sussistenza.

Massima

In tema di imposta sulla circolazione degli autoveicoli, sussiste il diritto all'esenzione in caso di acclerate gravi limitazioni deambulatorie del proprietario dell'autovettura, laddove tale requisito sanitario sia antecedente all'istanza di esenzione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la Regione è tenuta ad un mero accertamento della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge in favore di determinati soggetti, senza alcun margine di discrezionalità e con decorrenza dall'accertamento sanitario).

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, commi 1, 3 e 7
- L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 25822 del 05/09/2023

Vedi

- Cass. civ., Ord, Sez. 5, n. 14355 del 05/05/2022

Anno pubb.

- 2025